



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

SIMCE

segreteria@simce.it

OGGETTO: Quesiti relativi all'art. 119 del codice della strada di guida.

Si riscontrano, puntualmente, i quesiti posti a questa Amministrazione con nota del 20 gennaio 2020.

- 1) La competenza a svolgere funzioni certificative del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento ed il rinnovo di validità della patente di guida è stata attribuita, dall'art. 119, comma 2, del codice della strada a medici afferenti a alle strutture sanitarie indicate nella norma stessa. Si ritiene, salvo diversa normativa di settore, che un medico appartenente a dette strutture possa svolgere anche attività certificativa in regime libero professionale.
- 2) L'attribuzione del codice di identificazione per svolgere l'attività certificativa in parola, può essere rilasciata a medici non più appartenenti alle strutture elencate all'art. 119, comma 2, del codice della strada, che *"hanno svolto attività di accertamento dei requisiti fisici di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni, ovvero che hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all'art. 119, comma 4, per almeno cinque anni"*. I predetti termini di dieci e cinque anni devono intendersi come periodi continuativi e non episodici di operatività certificativa.
- 3) Si ribadisce la tassatività dell'elenco dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, c.d.s. Per quel che concerne, invece, i medici che possono far parte delle commissioni mediche locali, si ricorda che l'art. 330, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada prevede espressamente che la Commissione medica locale debba essere composta da *"medici delle amministrazioni e corpi di cui all'art. 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio..."*. La norma è cogente e non prevede deroghe.
- 4) Il codice identificativo per svolgere l'attività certificativa in parola è rilasciato dall'Ufficio Motorizzazione civile territorialmente competente. È a questo Ufficio che possono essere richieste informazioni, nel rispetto della normativa sull'accesso amministrativo e sulla sicurezza dei dati personali.
- 5) Come già indicato al punto 1, la possibilità di svolgere attività libero professionale da parte dei medici certificatori è rimessa a specifica normativa di settore. Ogni più esaustivo chiarimento può essere richiesto, dal singolo sanitario, alla struttura di appartenenza.

Il Direttore della Divisione
Dott. Pietro Marianella